

CAMB/2018/72 del 8 novembre 2018

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2019: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.

IL PRESIDENTE
F.to Sindaco Tiziano
Tagliani

CAMB/2018/72

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2018** il giorno 8 del mese di novembre alle ore 16.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2018/0006969 del 31/10/2018.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	A
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
3	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
4	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
5	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
6	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A

Il Presidente Tagliani Tiziano dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2019: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.

Visti:

- la direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, “relativa alle discariche di rifiuti”;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la circolare 6 agosto 2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale viene dichiarata la cessazione dell’efficacia della circolare 30 giugno 2009 dello stesso Ministro;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la l.r. 30 settembre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla d.G.R. 754/2012”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna n. 67 del 3 maggio 2016 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani” che limita la validità applicativa della D.G.R. 135/2013 al solo anno di regolazione 2014, in ragione dell’opportunità di sviluppare una nuova direttiva di aggiornamento;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 17 ottobre 2016, n. 1660 recante “Analisi concernenti l’andamento della produzione dei rifiuti nell’anno 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell’art. 25 delle norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1541 recante “Analisi concernenti l’andamento della produzione dei rifiuti nell’anno 2017 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell’art. 25 delle norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 22 ottobre 2018, n. 1758 recante “Analisi concernenti l’andamento della produzione dei rifiuti nell’anno 2018 e disposizioni

relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016”;

premesse che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

richiamati:

- l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale *Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:*
 - a) *la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;*
 - b) *la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;*
- l’art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale *In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti;*
- l’art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2015, ai sensi del quale *Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.;*

richiamate le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti

per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015;

richiamati in specie i criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento individuati dalle disposizioni di cui alla deliberazione regionale n. 467/2015 tesi *a limitare eventuali fenomeni di sussidio incrociato, che possano penalizzare gli utenti e creare extra-profitti a seguito di una non corretta attribuzione dei costi;*

richiamate le linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati approvate con deliberazione regionale n. 754/2012, così come integrate e aggiornate dalla deliberazione n. 135/2013 per l'acquisizione delle informazioni per il calcolo del corrispettivo per lo smaltimento;

considerato che i criteri di calcolo individuati nella deliberazione n. 467/2015 *sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina del metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999 o del metodo tariffario in vigore, che individua le componenti di costo e definisce i criteri per il calcolo della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel suo complesso e comprensiva degli oneri connessi alla parte impiantistica ed alle attività di gestione riconducibili alle attività di smaltimento,* così come precisato nella medesima deliberazione n. 467/2015;

considerato che ai sensi della deliberazione regionale n. 467/2015 *il corrispettivo per lo smaltimento [...] è determinato annualmente e che l'incremento annuo massimo del costo di smaltimento [...] è pari al 10%. In caso di potenziale superamento di tale soglia il recupero dei costi oltre soglia avviene negli anni successivi garantendo il rispetto del limite di aumento annuale del 10% ed il riconoscimento degli interessi legali [...];*

ritenuto di applicare i suindicati criteri regionali anche per regolare le tariffe di accesso agli impianti che trattano rifiuti urbani ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, in relazione al caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, per quanto disposto anche dall'art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2015;

richiamate le precedenti deliberazioni di questo Consiglio:

- n. 14 del 5 giugno 2013, recante “Approvazione della ricognizione del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. n. 23/2011”;
- n. 61 del 12 novembre 2014, recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2014: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della L.R. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1.”;
- n. 68 del 17 dicembre 2014, recante “Schema di contratto di servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2014 – Approvazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1.”;
- n. 66 del 21 dicembre 2015, recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2015: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e

definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1”;

- n. 56 del 7 ottobre 2016, recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2016: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della l.r. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1”;
- n. 91 del 22 novembre 2017 recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2017: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della l.r. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1”;
- n. 92 del 22 novembre 2017 recante “Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2018: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell’art. 16 della l.r. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1”;
- n. 56 del 25 luglio 2018 recante “Procedura per la definizione del percorso approvativo della pianificazione economico finanziaria 2019 e anni seguenti – Sostituzione della procedura di cui alla delibera del Consiglio d’Ambito n. 51 del 27 luglio 2017 recante “Procedura per la definizione del percorso approvativo della pianificazione economico finanziaria 2018 e anni seguenti”;

vista la delibera n. 626 del 7 giugno 2017 dell’ANAC avente ad oggetto, tra l’altro, l’attività ispettiva eseguita, ai sensi dell’art. 6, c.9, lett. a) e h) D.lgs. 163/2006, presso le società Hera Spa e Herambiente Spa sull’attività contrattuale svolta da queste nell’ultimo triennio nell’ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti, che contiene la chiara indicazione per cui nei Contratti di servizio inerenti lo smaltimento dei rifiuti l’Agenzia dovrebbe prevedere adeguate limitazioni e controlli in merito ai subaffidamenti effettuati dalle società di gestione;

ritenuto:

- di confermare anche per l’anno 2019 i criteri applicativi contenuti nella precedente deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, in relazione alla metodologia di calcolo del corrispettivo in quanto congruente con i criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015, e gli impianti al servizio dello smaltimento dei rifiuti urbani specificati nella medesima deliberazione, ad eccezione dell’impianto RE-TM-IREN di Carpineti (RE) non più operativo e dell’impianto BO-TMB-NGEO di S. Agata Bolognese (BO) al quale non sono più conferiti rifiuti urbani indifferenziati, con la precisazione che con l’entrata in funzione della linea di stabilizzazione l’acronimo dell’impianto di Borgo Val di Taro (PR) PR-TM-OPPI diviene PR-TMB-OPPI; che dal 1° gennaio 2015 è divenuta operativa la fusione della società Akron SpA in Herambiente SpA e pertanto da tale data Herambiente gestisce direttamente l’impianto denominato BO-TMB-AKRON; che dal 1° gennaio 2016 il gestore Tecnoborgo SpA dell’impianto PC-INC di Piacenza è stato incorporato in Iren Ambiente SpA; che dal 1° giugno 2017 Clara SpA è subentrata nella gestione del servizio di raccolta nei Comuni precedentemente serviti da Area SpA e Cmv Raccolta Srl (già Cmv Servizi Srl); che dal 1° gennaio 2018 la società Alea Ambiente SpA è subentrata ad Hera SpA nella gestione del servizio di raccolta nei Comuni di Bertinoro, Castrocara Terme e Terra del Sole,

Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio;

- di precisare che dal 1° gennaio 2017 la pianificazione regionale non prevede più il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di trattamento meccanico-biologico di Ostellato in Provincia di Ferrara - FE-TMB-HERAMB - e a quello di trattamento meccanico di Forlì (FC-TM-HERAMB) ove il conferimento avverrà direttamente all'inceneritore FC-INC e che dal 1° gennaio 2019 la medesima pianificazione regionale non prevede più il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati all'impianto RE-TM-SABAR di Novellara (RE);
- di dar seguito alle prescrizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1758/2018 in relazione alla rideterminazione del corrispettivo di smaltimento 2018 per il termovalorizzatore di Parma al fine di tener conto dell'accordo di autolimitazione ivi indicato, che comporta minori flussi in entrata per 30.350 tonnellate rispetto alle 195.000 teoriche e di conseguenza un maggior credito da capping di tale impianto pari a 1.906.449 euro; pertanto in sede di pianificazione 2019 sono state ipotizzate 165.000 tonnellate in entrata;
- di confermare, visti i volumi di rifiuti previsti e le potenzialità di smaltimento dei singoli impianti, la pianificazione dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini dell'anno 2018 anche per l'annualità 2019;
- di applicare ai costi operativi un recupero di produttività uguale all'inflazione programmata, pari al 1,2%;
- di individuare per ogni Comune gli impianti e i poli impiantistici relativi alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2019 secondo quanto indicato nello "Schema cartografico degli impianti di smaltimento e dei flussi di rifiuto indifferenziato ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento per l'anno 2019" e di regolare i flussi del rifiuto indifferenziato verso tali impianti per l'anno 2019, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, secondo i contenuti del "GRAFO FLUSSI RUR 2019", come sotto riportati;
- di definire per ciascun impianto o polo impiantistico il corrispettivo di smaltimento (in euro) e la relativa tariffa al cancello (in euro/ton) dell'anno 2019, al netto dell'individuazione dei c.d. crediti/debiti da capping secondo la metodologia sviluppata nella deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, indicati nella tabella A sotto riportata, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 e di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012 e in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015;
- di definire per ciascun gestore della raccolta la tariffa al cancello (in euro/ton) applicata dal gestore dell'impianto o polo impiantistico per l'anno 2019 come indicata nella tabella B e la tariffa applicata (in euro/ton) da ciascun impianto per il conferimento dei sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani come indicata nella tabella C, sotto riportate;

- di determinare, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015, il credito/debito da capping 2019 che residua da imputare a tariffa per l'anno 2020 e successivi secondo gli importi indicati nella tabella D sotto riportata;
- di confermare per l'anno 2019 lo Schema di contratto di servizio approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 68 del 17 dicembre 2014 - apportandovi i necessari aggiornamenti derivanti dalla regolazione 2019, compresi i richiami alle nuove disposizioni regionali in materia - salvo apportare all'art. 5 del medesimo Schema, in accoglimento delle indicazioni contenute nella delibera dell'ANAC n. 626 del 7 giugno 2017, la seguente modificazione: dopo il comma 3, è inserito il seguente "4. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può subaffidare l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari tramite procedure rispettose del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia la documentazione inerente le procedure di subaffidamento svolte e i relativi documenti contrattuali sottoscritti.";
- di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2019, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione;


visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,


DELIBERA

1. di individuare per ogni Comune gli impianti e i poli impiantistici relativi alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2019 secondo quanto indicato nello "Schema cartografico degli impianti di smaltimento e dei flussi di rifiuto indifferenziato ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento per l'anno 2019" e di regolare i flussi del rifiuto indifferenziato verso tali impianti per l'anno 2019, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, secondo i contenuti del "GRAFO FLUSSI RUR 2019", sotto riportati:

Schema cartografico degli impianti di smaltimento e dei flussi di rifiuto indifferenziato ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento per l'anno 2019



GRAFO FLUSSI RUR 2019



Nota: valori in tonnellate
 In verde i poli del "Gruppo Herambiente"
 In giallo i poli di Iren Ambiente

2. di definire per ciascun impianto o polo impiantistico il corrispettivo di smaltimento (in euro) e la relativa tariffa al cancello (in euro/ton) dell'anno 2019, al netto dell'individuazione dei c.d. crediti/debiti da capping secondo la metodologia sviluppata nella deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, indicati nella tabella A sotto riportata, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 e di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012 e in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015:

TABELLA A		
Polo impiantistico	Corrispettivo di smaltimento pieno 2019 al netto del capping accumulato al 31/12/2018 (euro)	Tariffa piena T 2019 al netto del capping accumulato al 31/12/2018 (euro/ton)
PC-INC	6.663.986	112
PR-TM-IREN	16.511.115	122
PR-TMB-OPPI	1.092.549	136,55
MO-TMB-AIMAG	1.765.345	185
BO-TM-COSEA	3.347.200	159
MO-INC	7.503.603	101
BO-INC	21.002.312	
BO-TMB-AKRON	8.121.021	
FE-INC	6.365.034	
RA-TMB-HERAMB	12.689.948	
FC-INC	10.187.675	
RN-INC	8.589.552	
TOTALE	103.839.341	
I seguenti costi per stazioni di trasferimento/trasbordo gestite da Herambiente sono stati inseriti all'interno dei costi operativi dei poli impiantistici del Gruppo Herambiente in proporzione ai rifiuti urbani in ingresso ai poli		
Bellaria	493.871	
Stradelli Guelfi	609.924	
Cervia	297.216	
Sassuolo	347.673	
TOTALE (euro)	1.748.684	

3. di definire per ciascun gestore della raccolta la tariffa al cancello (in euro/ton) applicata dal gestore dell'impianto o polo impiantistico per l'anno 2019 come indicata nella tabella B e la tariffa applicata (in euro/ton) da ciascun impianto per il conferimento dei sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani come indicata nella tabella C, sotto riportate:

TABELLA B		
Tariffe di accesso rifiuti urbani - t anno 2019		
Gestore raccolta	Polo impiantistico	euro/ton
S.Donnino	PR-TM-IREN	124
Montagna 2000	PR-TMB-OPPI	136,55
Iren	PC-INC	105
	PR-TM-IREN	124
Sabar	PR-TM-IREN	124
Aimag	MO-TMB-AIMAG	185
Cosea	BO-TM-COSEA	159
Hera	MO-INC, BO-INC, BO-TMB-AKRON, FE-INC, FC-INC, RN-INC, RA-TMB-HERAMB	103
Soelia	FE-INC	103
Clara	FE-INC	103
Alea	FC-INC	103
Geovest	MO-INC, BO-INC	103
Montese	MO-INC	103
Montefeltro servizi	RN-INC	103
MEDIA ATO		108
Costo spiaggiato e rifiuti da esumazioni/estumulazioni a discarica		79

TABELLA C		
Tariffe di accesso rifiuti da trattamento rifiuti urbani - anno 2019		
Da polo	A impianto	euro/ton
PR-TMB-OPPI	wte Parma	86
	discarica Aimag	55
PR-TM-IREN	TB-Aimag	86
BO-TM-COSEA	TB-Akron	86

NOTA: le tariffe al cancello sono inclusive dei costi per i disagi ambientali e delle stazioni di trasbordo autorizzate D15 e non includono i costi per il post-mortem delle discariche esaurite.

4. di determinare, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 467/2015 e n. 1758/2018, il credito/debito da capping 2019 che residua da imputare a tariffa per l'anno 2020 e successivi secondo gli importi indicati nella tabella D sotto riportata (valore positivo in caso di debito da parte del gestore dell'impianto):

TABELLA D	
Polo impiantistico	Credito da capping 2019 (euro)
Poli impiantistici Iren Ambiente (PC-INC)	440.210
Poli impiantistici Iren Ambiente (PR-TM-IREN)	-5.688.385
PR-TMB-OPPI	0
MO-TMB-AIMAG	0
BO-TM-COSEA	0
Poli impiantistici gruppo Herambiente	-6.193.217
TOTALE ATO	-11.441.392

5. di confermare per l'anno 2019 lo Schema di contratto di servizio approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 68 del 17 dicembre 2014 - apportandovi i necessari aggiornamenti derivanti dalla regolazione 2019, compresi i richiami alle nuove disposizioni regionali in materia - salvo apportare all'art. 5 del medesimo Schema la seguente modificazione: dopo il comma 3, è inserito il seguente "4. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può subaffidare l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari tramite procedure rispettose del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia la documentazione inerente le procedure di subaffidamento svolte e i relativi documenti contrattuali sottoscritti.";
6. di confermare gli importi dovuti dai gestori degli impianti a titolo di penale in caso di mancata continuità dell'erogazione del servizio, così come stabiliti con la medesima deliberazione consiliare n. 68/2014;
7. di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2019, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione, secondo lo schema di contratto di cui al precedente punto 5. e in conformità agli importi a titolo di penale di cui al precedente punto 6.;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici interessati, così come individuati nella presente deliberazione;
9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
10. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 8 novembre 2018

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2019: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Ing. Stefano Rubboli

Bologna, 8 novembre 2018

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 12 dicembre 2018

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna